

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE E AGRICOLTURA

Oggetto: Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 edel Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016.

DECRETA

*(dispositivo)*

- di stabilire che a seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 761/2016 del 13 maggio 2016 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 per le Misure 214 e Misura F Regolamento CEE 2078/92 stabiliti nei decreti del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 188 del 04/04/2016 e relativamente alle sottomisure della nuova programmazione inerenti le sottomisure 10.1a) 10.1c) 10.1 d) 11.1 -11.2 - 12.1 - 13.1 14.1 nn. 312 del 06/05/2016, - 278 del 27/04/2016, - 274 del 26/04/2016 - 275 del 26/04/2016 – 281 del 27/04/2016 – 987 del 25/11/2015 e succ. mod. e integrazioni, - 279 del 27/04/2016 - 270 del 26/04/2016 – 261 del 22/04/2016 sono modificati nel modo seguente:
  - a) **15 Giugno 2016**, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 761/2016, per le “domande iniziali”;
  - b) **15 Giugno 2016**, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Reg. (UE) 761/2015, per le “domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014”;
  - c) per le “domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)”, il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande
- di stabilire inoltre che è ammessa la presentazione tardiva delle domande di aiuto pagamento ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno (art. 1 del Reg. (UE) 761/2016). In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- di stabilire che le domande iniziali pervenute oltre il termine del 11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica - art. 12, comma 2 Reg. (UE) 640/2014) sono irricevibili;
- di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande;
- di stabilire che il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art. 3 del



Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

- di stabilire che il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al **11 luglio 2016**;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it), e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. *(nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)*

Il dirigente  
*(Cristina Martellini)*

Documento informatico firmato digitalmente



**Nessun allegato**

ALLEGATI

